

Causa C-400/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

29 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Sofiyski gradski sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2023

Imputato:

VB

Oggetto del procedimento principale

Processo penale condotto in contumacia

Oggetto e motivi alla base giuridico del rinvio

Domanda ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE

Questioni pregiudiziali

1.1. Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 debba essere interpretato nel senso che una persona condannata in sua assenza a una pena detentiva, senza che si riscontri un caso di cui al paragrafo 2, debba essere informata della decisione di condanna quando viene arrestata ai fini dell'esecuzione di tale pena.

1.2. Quale sia il contenuto dell'obbligo di «essere informati della decisione» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343, e se esso richieda la consegna di una copia della decisione.

1.3. In caso di risposta in senso negativo alle questioni sub 1.1 e 1.2: se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 osti a che un giudice nazionale decida di garantire la consegna di una copia di tale decisione.

2.1. Se la normativa nazionale che – nel caso in cui un'accusa penale venga esaminata in assenza dell'imputato e venga adottata una decisione giudiziaria di condanna senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva – non preveda alcuna modalità per informare la persona condannata in contumacia del proprio diritto a un nuovo processo in sua presenza, in particolare quando tale informazione non viene fornita nel momento in cui la persona condannata in contumacia viene arrestata, sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343.

2.2. Se rilevi il fatto che la norma nazionale – articolo 423 del codice di procedura penale bulgaro (NPK) – prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del proprio diritto a un nuovo processo, ma soltanto dopo che tale persona abbia presentato un'istanza di annullamento della condanna e di svolgimento di un nuovo processo con la sua partecipazione, e l'informazione le venga fornita mediante una decisione giudiziaria in risposta a tale istanza.

2.3. In caso di risposta in senso negativo: se gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 siano rispettati se l'autorità giudiziaria che esamina un'imputazione penale in assenza dell'imputato ed emette una decisione di condanna senza che si verifichi il caso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, faccia riferimento nella sua decisione al diritto di tale persona a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso e imponga alle persone che eseguono l'arresto della persona condannata di fornirgli copia di tale decisione.

2.4. In caso di risposta in senso affermativo: se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 osti a che un giudice, che adotta una decisione di condanna in assenza dell'imputato senza che sussista un caso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, decida di fare riferimento, nella sua decisione, al diritto di tale persona a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso ai sensi dell'articolo 9 della direttiva e di imporre alle persone che eseguono l'arresto del condannato di fornirgli una copia di tale decisione.

3. Quale sia il primo e quale sia l'ultimo momento possibile in cui l'autorità giudiziaria debba decidere se il procedimento penale condotto in assenza dell'imputato non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 e debba adottare misure per garantire che le informazioni siano fornite conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.

4. Se le posizioni dell'accusa e del difensore dell'imputato contumace debbano essere prese in considerazione all'atto della decisione di cui al punto 3.

5.1. Se la nozione di «la possibilità di impugnare la decisione», di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 si riferisca a un mezzo di ricorso ordinario oppure all'impugnazione di una decisione giudiziaria definitiva.

5.2. Quale debba essere il contenuto delle informazioni, da fornire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 a una persona che è stata condannata in sua assenza senza che sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2, riguardo al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9»: se riguardi il diritto di attivare tale mezzo di ricorso qualora si impugni la condanna in sua assenza, oppure il diritto di presentare tale istanza, la cui fondatezza debba essere valutata in un momento successivo.

6. Quale sia il contenuto dell'espressione «diritto a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria», di cui all'articolo 9, prima frase, della direttiva (UE) 2016/343.

7. Se una disposizione di legge nazionale – l'articolo 423, paragrafo 3, NPK – che impone la comparizione personale della persona condannata in sua assenza come condizione obbligatoria per l'esame e l'accoglimento della sua istanza di un nuovo processo, sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343.

8. Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 sia applicabile a persone assolute.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2016/343» o la «direttiva»)

Disposizioni nazionali richiamate

Nakazatelen kodeks (Codice penale; in prosieguo: «NK»)

Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codice di procedura penale; in prosieguo: «NPK»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 VB è stato accusato di partecipazione a un'associazione per delinquere organizzata assieme a un certo numero di altre persone allo scopo di arricchirsi

con la coltivazione e la distribuzione di droga, nonché di possesso di armi, punibile ai sensi dell'articolo 321, paragrafo 3, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 2, NK, di possesso congiunto di droga e precursori di droga in tre casi, punibile ai sensi dell'articolo 354a, paragrafo 2, e paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, NK, nonché di possesso congiunto di armi da fuoco e munizioni senza la necessaria licenza, punibile ai sensi dell'articolo 339, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, NK. Per ciascuno di questi reati sono previste pene detentive, rispettivamente da 3 a 10 anni per il primo, da 3 a 10 anni e da 5 a 15 anni per il secondo, e da 2 a 8 anni per il terzo.

- 2 Il procedimento penale è stato condotto fin dall'inizio in contumacia di VB. A tutt'oggi, non è stato informato ufficialmente delle accuse a suo carico. Inoltre, non è stato informato del fatto che le accuse sono state ammesse dal tribunale, né della data e del luogo del processo e delle conseguenze della sua mancata comparizione.
- 3 Il motivo è che egli risulta irreperibile. Durante le indagini preliminari, egli è fuggito immediatamente prima dell'intervento della polizia per arrestare i sospettati. È stato anche emesso un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti, ma non è stato possibile rintracciarlo. Pertanto, non è stato informato delle accuse a suo carico. Nel corso del procedimento giudiziario è stato nuovamente inserito nell'elenco dei ricercati. Secondo le ultime informazioni, aggiornate a giugno 2023, egli risulta irreperibile.
- 4 Durante le indagini e il procedimento giudiziario è stato rappresentato da tre difensori d'ufficio. Nessuno di loro lo ha mai visto o ha avuto contatti con lui o con i suoi parenti.
- 5 Il procedimento è ancora pendente. Sussiste una certa probabilità che VB venga condannato a una pena detentiva che dovrebbe effettivamente scontare. Tuttavia, esiste anche la probabilità che venga dichiarato non colpevole e assolto.

Breve rappresentazione dei motivi alla base del rinvio

- 6 **Motivi alla base della questione sub 1.1.:** Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2016/343, è possibile condurre un procedimento penale in contumacia dell'imputato, anche se non sussistono i requisiti di cui al paragrafo 2. Tuttavia, la seconda frase prevede che questa persona, quando è informata della decisione e quando viene arrestata [N.d.T.: La versione bulgara della seconda frase a questo riguardo non è univoca, in quanto si utilizza ivi l'espressione «по-специално когато лицето е задържано», la quale può essere tradotta con «in particolare, quando la persona viene arrestata», ma anche con «in particolare, quando la persona viene arrestata/detenuta»], sia anche informata circa il suo diritto a un nuovo processo. Ci si chiede se questa persona – se è detenuta per l'esecuzione della pena detentiva che le è stata inflitta – debba necessariamente essere informata anche della decisione con cui è stata condannata.

- 7 È possibile interpretare questa disposizione come se non imponesse l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui afferma «una volta informati della decisione». Viene imposta la condizione che solo quando si verifica un possibile evento – «una volta (...)» (in inglese «when», in francese «lorsque») –, ossia l'informazione in merito alla decisione, sorge l'obbligo per gli Stati membri di informare la persona, condannata in contumacia, dei mezzi di ricorso contro il procedimento in contumacia.
- 8 Questa interpretazione è fondata sull'alternativa «una volta informati della decisione» o «quando siano arrestati». In particolare, l'arresto comporta automaticamente l'obbligo di informare in merito ai ricorsi contro il procedimento in contumacia. Pertanto, non è affatto necessario che una persona già detenuta sia informata della decisione con la quale è stata condannata.
- 9 Tuttavia è anche possibile l'interpretazione secondo cui tale informazione è obbligatoria, in quanto è un prerequisite affinché una persona condannata, ancorché non sussista uno dei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva possa decidere, con cognizione di causa, se avvalersi dei mezzi di ricorso contro la condanna in contumacia. L'espressione «in particolare quando siano arrestati» dovrebbe quindi essere interpretata nel senso che la persona condannata e arrestata deve necessariamente essere informata della decisione di condanna.
- 10 Si pone quindi la questione se l'espressione «in particolare quando (...)» (in inglese «in particular when», in francese «en particulier au moment de») si riferisca: (1) all'informazione sui mezzi di ricorso contro il procedimento in contumacia, ossia questa informazione viene fornita quando la persona viene arrestata; oppure (2) si riferisca all'informazione fornita alla persona arrestata riguardo alla decisione di condanna in contumacia, ossia detto soggetto viene informato di questa decisione quando viene arrestato. Nel secondo caso, la notifica del rimedio è direttamente collegata alla notifica della decisione di condanna e non all'arresto della persona.
- 11 Sorge anche la questione sulla congiunzione «anche» (in inglese «also», in francese «également»), ossia se ciò significhi che l'informazione in merito alla decisione sia qualcosa di chiaro e indiscutibile, ma che sia anche obbligatoria l'informazione circa i mezzi di ricorso contro il procedimento in contumacia – unitamente all'informazione in merito alla decisione.
- 12 Il giudice del rinvio propende per la seconda tesi. Per l'effettivo esercizio dei mezzi di ricorso contro il procedimento in contumacia, è necessario che il condannato sia a conoscenza dei motivi della sua condanna; solo così può valutare se avvalersi dei mezzi di ricorso e come formulare le proprie argomentazioni. Il requisito stesso dell'efficacia dei mezzi di ricorso, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, necessita di tale informazione.
- 13 **Motivi alla base della questione sub 1.2.:** si pone anche la questione della natura di questa informazione. Il fatto che un condannato sia stato arrestato e detenuto è

sufficiente per presumere che sia stata informato della decisione? Ciò può ritenersi il caso, nella misura in cui ogni arresto è la conseguenza di una condanna e una persona, una volta arrestata, deve sapere di essere stata condannata da una decisione giudiziaria.

- 14 Oppure, al contrario, l'informazione va considerata in regola se il detenuto ha accesso agli elementi della decisione giudiziaria con cui è stato condannato, ad esempio il dispositivo, che indica in termini generali il reato per cui è stato condannato, la qualificazione giuridica, la pena detentiva inflitta e la sua durata? Ciò potrebbe valere nella misura in cui queste informazioni sono sufficienti per conoscere la propria condanna.
- 15 Oppure è necessario che le venga fornita una copia dell'intera sentenza di condanna? Ciò potrebbe valere nella misura in cui una persona condannata in contumacia e detenuta in esecuzione della pena detentiva inflittagli può decidere, con cognizione di causa, se e come fare uso dei mezzi di ricorso contro tale sentenza soltanto se gli viene fornito il testo integrale della decisione giudiziaria.
- 16 Oppure il condannato in contumacia, se ne fa richiesta, deve avere accesso (personalmente o mediante il suo avvocato) a tutti gli atti processuali? Ciò potrebbe valere nella misura in cui l'informazione effettiva e reale sulla decisione possa considerarsi fornita se la persona condannata in contumacia non soltanto disponga di una copia di tale decisione, ma sia anche a conoscenza del contesto materiale e giuridico in cui è stata emessa, e ciò presuppone l'accesso al fascicolo processuale. Infatti, una decisione giudiziaria non può essere compresa correttamente se viene letta da sola e isolata dagli atti processuali. Pertanto, se non viene concesso l'accesso agli atti processuali, potrebbe non essere possibile utilizzare efficacemente i mezzi di ricorso contro tale decisione.
- 17 **Motivi alla base della questione sub 1.3.:** è possibile che la Corte risponda in senso negativo alle prime due questioni. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia necessario garantire che VB, a seguito di un'eventuale condanna a una pena detentiva, riceva una copia della sentenza di condanna al momento del suo arresto. Si pone quindi la questione se a ciò osti il diritto dell'Unione.
- 18 In particolare, può darsi che gli argomenti sui quali la Corte può fondare una risposta in senso negativo alle prime due questioni siano tali da indurre a concludere che al giudice del rinvio sia vietato adottare misure volte a garantire la comunicazione di tali informazioni, in quanto ciò comporterebbe una violazione del diritto dell'Unione.
- 19 Qualora la Corte concluda che non sussiste tale divieto, il giudice del rinvio ha interesse a ottenere una risposta in merito alle prime due questioni, anche se non è obbligato a garantire che la persona condannata in contumacia sia informata in futuro (sentenza dell'8 giugno 2023, cause riunite C-430/22 e C-468/22, EU:C:2023:458).

- 20 **Motivi alla base della questione sub 2.1.:** il diritto nazionale consente l'esame delle accuse penali in contumacia dell'imputato senza che sussista uno dei casi menzionati nell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Per quest'ipotesi, esso prevede un meccanismo speciale per tutelare il diritto alla presenza personale (articolo 423 NPK). Questo meccanismo entra in vigore non appena la condanna in contumacia passa in giudicato. Il punto di partenza è l'istanza di revisione del processo da parte della persona condannata in contumacia, motivata dal fatto che il processo è stato condotto e concluso in sua assenza. Quest'istanza è oggetto di un procedimento giudiziario speciale. Nella sua decisione sul merito, il tribunale riconosce o nega il diritto alla revisione; nel primo caso, riapre il procedimento, che si svolge nuovamente con la partecipazione dell'imputato.
- 21 In quest'ipotesi, si pone la questione se questa norma nazionale sia compatibile con il meccanismo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 9 della direttiva 2016/343. La questione si pone nella misura in cui la norma nazionale non prevede alcuna modalità per informare l'imputato del suo diritto a un nuovo processo con la sua partecipazione dopo la condanna in contumacia. In pratica, non riceve questa informazione nemmeno al momento dell'arresto o della pubblicazione della sentenza di condanna, quando tale pubblicazione avviene su iniziativa della persona condannata.
- 22 **Motivi alla base della questione sub 2.2.:** si deve osservare che il diritto nazionale prevede la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, ma in una fase successiva. Infatti, il diritto nazionale prevede un meccanismo per fornire informazioni alla persona condannata in contumacia circa l'esistenza o meno del diritto a un nuovo processo.
- 23 Affinché queste informazioni siano messe a disposizione della persona condannata in contumacia è necessario, in particolare, che questa chieda prima l'annullamento della decisione pronunciata in contumacia e che si tenga un nuovo processo con la sua partecipazione. Dopo aver esaminato il merito di quest'istanza, il tribunale adotta una decisione. Con questa decisione, il tribunale riconosce o nega il diritto a un nuovo processo, annullando la decisione pronunciata in contumacia e ordinando che si tenga un nuovo processo con la partecipazione dell'imputato, oppure respingendo l'istanza. In questo modo, la persona condannata in contumacia, dopo essere stata informata della decisione del tribunale sulla sua istanza di un nuovo processo, viene informata se il procedimento principale in cui è stata condannata in contumacia si sia svolto in condizioni tali da darle diritto a un nuovo processo.
- 24 Si pone la questione se questa disposizione nazionale recepisca correttamente l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9 della direttiva 2016/343, alla luce dell'obbligo di prevedere un ricorso effettivo contro il processo in contumacia, disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Secondo l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva, le informazioni sul diritto a un nuovo processo devono essere fornite in una fase

precedente, ossia quando il condannato viene informato della decisione e/o quando viene arrestato. Ciò è dovuto al fatto che tali informazioni devono avere un'efficacia concreta, vale a dire che il condannato deve essere in grado di valutare se intenda esercitare il proprio diritto a un nuovo processo o acconsentire alla propria condanna (v. sentenza del 19 settembre 2019, C-467/18, EU:C:2019:765, paragrafo 50, prima frase). Se le informazioni sul diritto a un nuovo processo vengono fornite soltanto dopo che il giudice si è pronunciato sull'istanza di un nuovo processo, tali informazioni non costituiscono più un mezzo di ricorso ai sensi della direttiva.

- 25 **Motivi alla base della questione sub 2.3.:** è possibile che la Corte risponda in senso negativo alle due precedenti questioni e decida che il regime bulgaro non è compatibile con la direttiva.
- 26 Il giudice del rinvio vorrebbe quindi sapere se possa proseguire l'esame del caso in assenza di VB, adottando alcune misure al fine di garantire il diritto di VB di essere informato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva, che siano sufficientemente efficaci ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva. L'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva stabilisce che gli «Stati membri garantiscono» un certo livello di protezione, nel caso di specie, l'informazione. Tale garanzia può quindi essere fornita non soltanto dal legislatore nazionale, ma anche dal giudice nazionale che applica il proprio diritto al fine di ottenere un risultato compatibile con il diritto dell'Unione.
- 27 La Corte ha già dichiarato che le condizioni per l'esame di un procedimento penale in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e il diritto a un nuovo processo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343 sono direttamente efficaci (sentenza del 19 maggio 2022, C-569/20, EU:C:2022:401, punto 28). Il giudice del rinvio può quindi valutare direttamente se il procedimento penale a carico di VB rientri in uno dei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva. Come precedentemente precisato, il giudice del rinvio ritiene che – almeno al momento della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale – detto procedimento non vi rientri.
- 28 Uno dei principi del processo nazionale consiste nell'informare l'imputato in merito ai suoi diritti e nel concedergli la possibilità di esercitarli. Poiché VB, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343, ha il diritto direttamente applicabile a un nuovo processo, ne deriva l'obbligo per il giudice del rinvio (ai sensi del diritto nazionale) di adottare le misure necessarie per garantire che l'imputato sia informato di tali diritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva, e in modo sufficientemente efficace per consentirgli di avvalersi di tali informazioni (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva).
- 29 Nella fattispecie sussiste una probabilità che VB sia oggetto di una decisione giudiziaria che lo dichiari colpevole e lo condanni alla reclusione. A meno che non si verifichino nuove circostanze, ciò avverrà in sua assenza e in condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Ne

consegue che VB potrà presentare ricorso contro questa condanna pronunciata in contumacia secondo le modalità che il diritto dell'Unione europea mette direttamente a sua disposizione (articolo 9 della direttiva).

- 30 Si pone quindi la questione, se il giudice del rinvio garantisca il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, di garantire l'informazione circa il diritto di cui all'articolo 9 della direttiva se nella sua decisione: (1) fa espressamente riferimento a tali circostanze, compreso il diritto a un nuovo processo o ad altri mezzi di ricorso; e, inoltre, (2) impone alle persone che arresteranno il condannato in contumacia in un momento successivo di fornirgli una copia di tale decisione giudiziaria. Inoltre, si pone la questione se questo modo di garantire l'informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva sia sufficientemente efficace ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva.
- 31 **Motivi alla base della questione sub 2.4.:** è possibile che la Corte di Giustizia ritenga che la norma nazionale sia pienamente conforme al diritto dell'Unione, ad esempio perché il mezzo di ricorso nazionale di cui all'articolo 423 NPK è equivalente al rimedio di cui all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 9 della direttiva 2016/343, o è un rimedio sufficiente anche se non è equivalente a quest'ultimo.
- 32 In questo caso, non sembra necessario che il giudice del rinvio faccia alcuno sforzo per garantire che VB, essendo stato arrestato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva inflittagli in contumacia, sia anche informato già in quel momento del suo diritto a un nuovo processo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 9 della direttiva.
- 33 Il giudice del rinvio ritiene tuttavia necessario adottare misure per garantire che il condannato sia adeguatamente informato del suo diritto a un nuovo processo. Si tratta quindi di stabilire se ciò non sia vietato dal diritto dell'Unione, in particolare se il giudice del rinvio violi il diritto qualora adotti le misure menzionate nella questione al fine di garantire che la persona condannata in contumacia sia informata del suo diritto a un nuovo processo, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343 e se, a detto riguardo, tale azione sia incompatibile con il sistema volto a tutelare il diritto di essere presenti personalmente, istituito dalla direttiva, nonché con altre disposizioni del diritto dell'Unione, e debba pertanto essere necessariamente omessa.
- 34 **Motivi alla base della questione sub 3.:** dalle precedenti risposte si evince che il diritto dell'Unione consente, o almeno non vieta, al giudice nazionale che esamina il caso in contumacia dell'imputato, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, di adottare misure volte a garantire che la persona condannata in contumacia sia informata dei mezzi di ricorso contro la condanna in contumacia.

- 35 La terza questione mira ad accertare in quale momento del procedimento penale il giudice del rinvio debba: 1) decidere che il procedimento penale condotto in assenza dell'imputato non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 e che è pertanto necessario garantire la comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva; e, inoltre, 2) attuare tale garanzia, ossia disporre e dare esecuzione a un meccanismo che consenta di fornire tale informazione al momento dell'arresto della persona condannata in contumacia e/o dell'informazione sulla decisione pronunciata in contumacia.
- 36 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, deve essere garantito che una persona condannata in contumacia senza che sussistessero le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, sia informata dei mezzi di ricorso contro il procedimento in contumacia a cui ha diritto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva. Questa garanzia richiede tre misure distinte per la sua attuazione. In primo luogo, il giudice del rinvio deve decidere se le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva siano soddisfatte o meno. In secondo luogo (in caso di risposta in senso negativo), deve essere riconosciuto alla persona condannata in contumacia il diritto a uno o più dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 9 della direttiva. In terzo luogo, devono essere adottate misure per garantire che tale riconoscimento (la seconda misura) sia portato a conoscenza della persona condannata in contumacia in una fase successiva, in particolare al momento del suo arresto e/o della pubblicazione della sentenza (ad esempio, obbligando le autorità di esecuzione a consegnare alla persona condannata in contumacia, dopo il suo arresto, la decisione giudiziaria che sancisce tale riconoscimento).
- 37 Gli articoli da 8 a 10 della direttiva 2016/343 nulla dicono sul primo momento possibile in cui dovrebbe intervenire la garanzia prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che si tratta dell'udienza in cui viene presa la decisione finale sulla colpevolezza e viene determinata la pena.
- 38 Ciò in quanto la Corte di giustizia ha dichiarato che, per stabilire se il procedimento penale si sia svolto in contumacia dell'imputato e quindi per determinare la natura dell'contumacia (se essa soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva), è necessario valutare le circostanze di fatto che caratterizzano l'contumacia dell'imputato al momento della sentenza definitiva nel merito sulle questioni essenziali di fatto e di diritto della causa (sentenze del 17 dicembre 2020, C-416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 48, e del 23 marzo 2023, C-514/21 e C-515/21, EU:C:2023:235, punti 52 e 53).
- 39 In una fase precedente, questa constatazione non può essere effettuata perché una futura comparizione dell'imputato porterebbe a concludere che il suo diritto di partecipare personalmente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva è stato rispettato. Nel caso in esame, ad esempio, una futura comparsa di un difensore autorizzato e la sua dichiarazione che l'imputato è a conoscenza del

processo porterebbero a concludere che è applicabile l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva.

- 40 Per quanto riguarda l'ultima data possibile, occorre tenere conto del considerando n. 12, terza e quarta frase, della direttiva 2016/343. Esso afferma che la direttiva si applica fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito e non si applica ai rimedi che diventano applicabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre, la disposizione dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva è una parte importante del meccanismo mirante alla protezione del diritto di essere presenti personalmente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantirne l'applicazione mentre il procedimento è in corso e prima che la decisione pronunciata in contumacia sia diventata definitiva. Ciò significa che la decisione che determina la natura dell'contumacia – ossia se soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva – dovrebbe essere presa prima che la sentenza pronunciata in assenza dell'imputato diventi definitiva.
- 41 Il giudice del rinvio ricorda che la decisione di merito può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua adozione. Se non viene presentato ricorso, la decisione acquista efficacia di giudicato e, quindi, diventa definitiva il sedicesimo giorno. Pertanto, essa può diventare una decisione definitiva sul merito della causa.
- 42 Il giudice del rinvio ha pertanto interesse a sapere con precisione in quale momento del procedimento debba: 1) decidere se il procedimento sia in contumacia e non sia soggetto alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343; 2) in caso di risposta in senso affermativo, indicare i mezzi di ricorso a disposizione di VB; 3) adottare le misure necessarie per garantire che egli sia informato al momento dell'arresto e/o che gli sia comunicata la decisione.
- 43 Esiste il rischio di una violazione del diritto dell'Unione se questa decisione viene presa in una fase successiva, anche dopo che la persona condannata in contumacia è stata trovata ed eventualmente arrestata. Ciò avviene per due motivi. In primo luogo, se il giudice del rinvio prendesse tale decisione e adottasse misure per garantirne la comunicazione alla persona condannata in contumacia solo in quel momento, le sue misure non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva, che non si applica dopo che la decisione giudiziaria nel merito è diventata definitiva (considerando n. 12, quarta frase). In secondo luogo, ci vorrà del tempo per emettere tale decisione e per garantire che questa venga comunicata alla persona condannata in contumacia, per cui tale notifica non avverrà al momento dell'arresto della persona condannata in contumacia (come richiesto dall'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343), ma più tardi, anche molto più tardi. Questo tipo di garanzia differita non soddisfa il requisito di efficacia di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

- 44 **Motivi alla base della questione sub 4:** si pone la questione delle modalità procedurali con cui il giudice del rinvio deve stabilire se l'contumacia di VB sia tale da non rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 e delle modalità con cui deve garantire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva.
- 45 La questione non è disciplinata dalla direttiva in questione, ma occorre tenere conto dell'obbligo di fornire un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, nonché del principio di equivalenza.
- 46 Il giudice del rinvio tratta il procedimento penale a carico di VB in presenza del pubblico ministero che ha formulato l'accusa e la sostiene, nonché in presenza di un avvocato difensore designato dall'ordine degli avvocati e nominato d'ufficio dal tribunale per difendere gli interessi di VB contumace. Secondo la legge nazionale, tutte le decisioni giudiziarie che possono influire sulla sfera giuridica di VB contumace devono essere prese dopo aver ascoltato il pubblico ministero e il suo difensore. L'obiettivo è quello di far valere le proprie posizioni, chiedendo il rispetto dei diritti procedurali e sostanziali. Il pubblico ministero difende la legalità, sia a favore che contro VB contumace, mentre il difensore di quest'ultimo si limita a difendere i suoi diritti e interessi, evidenziando tutte le circostanze a suo favore. Sia il pubblico ministero che il difensore possono ricorrere in appello avverso le decisioni del tribunale.
- 47 Ciò porta potenzialmente a ritenere che una decisione giudiziaria relativa alla garanzia di un diritto riconosciuto dal diritto dell'Unione – segnatamente il diritto di ricevere determinate informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/454 – debba essere emessa alle stesse condizioni delle decisioni giudiziarie relative ai diritti di VB di partecipare a procedimenti riconosciuti solo dal diritto nazionale, al fine di garantire una tutela effettiva a VB contumace e in conformità al principio di equivalenza. Ciò significa che il giudice del rinvio dovrebbe prendere la sua decisione dopo aver ascoltato le parti coinvolte.
- 48 **Motivi alla base della questione sub 5.1.:** l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato disposto con la prima frase, della direttiva 2016/343 stabilisce che, se un imputato è condannato in sua assenza senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, tale persona ha «la possibilità di impugnare la decisione» e ha «il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso in conformità dell'articolo 9».
- 49 La norma può essere interpretata come riferita a due diritti distinti e indipendenti. Il primo è il diritto a un rimedio durante il processo (prima che la condanna diventi definitiva) e il secondo è il diritto a un nuovo processo o ad altro mezzo di ricorso (dopo che la condanna è diventata definitiva). Questa conclusione è corroborata dal significato bulgaro del termine “обжалва решението” («impugnare la decisione») [utilizzato nella versione in lingua bulgara

dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343] [N.d.T.: nella versione tedesca di tale disposizione si utilizza «die Entscheidung anzufechten» («impugnare la decisione»)], che è utilizzato solo nel caso di un ricorso avverso una decisione giudiziaria nel merito entro un periodo di 15 giorni dalla data della decisione, prima che quest'ultima diventi definitiva. Questo termine non è utilizzato nel contesto dell'impugnazione di sentenze definitive.

- 50 La disposizione può anche essere interpretata come se si riferisse a un diritto che abbia due effetti, ossia il diritto di impugnare la decisione giudiziaria definitiva, cui consegue che l'impugnazione porta all'applicazione dei mezzi di ricorso previsti dall'articolo 9 della direttiva 2016/343. Argomentazioni in tal senso si possono ricavare da un confronto tra le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, seconda frase, della direttiva 2016/343. Durante i procedimenti pendenti, compresi quelli di appello, si applica l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, che garantisce il diritto dell'imputato ad essere presente. Soltanto quando il procedimento in sua contumacia si è concluso con una sentenza definitiva si può valutare se i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sussistano e, in caso contrario, si può garantire l'informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva, la decisione in contumacia può essere non soltanto resa ma anche eseguita, il che significa che diventa definitiva, poiché solo le decisioni giudiziarie definitive possono essere eseguite, e ciò significa che il mezzo di impugnazione si è esaurito o è precluso al momento dell'arresto della persona condannata in contumacia e della sua notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.
- 51 **Motivi alla base della questione sub 5.2.:** ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, gli Stati membri sono tenuti a organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale che una persona condannata in contumacia senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sia informata di determinati diritti relativi allo svolgimento di un nuovo processo (totale o parziale), dopo il suo arresto per l'esecuzione della pena. Indubbiamente, ella può essere informata solo dei diritti che le spettano e che le sono riconosciuti dalla direttiva. Si pone quindi la questione di quali siano i diritti di cui questa persona gode al momento dell'arresto e di cui deve essere informata.
- 52 È possibile supporre che la persona condannata in contumacia abbia un diritto riconosciuto a un nuovo processo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343 in quel momento. Di conseguenza, ella dovrebbe essere informata che questo nuovo processo sarà concesso solo se presenterà un'istanza in tal senso.
- 53 È anche possibile ipotizzare che la persona condannata in contumacia abbia il diritto di chiedere tale nuovo processo e che, sulla base della sua istanza, si valuterà in una fase successiva se sussistano i presupposti per detto nuovo processo, e si adotterà una decisione di conseguenza. Se tale decisione accoglierà la sua istanza, la persona processata in contumacia otterrà questo nuovo processo.

Di conseguenza, la persona deve essere informata del fatto che ella ha il diritto di chiedere un nuovo processo, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2016/343.

- 54 Argomenti a sostegno del primo assunto: i procedimenti penali che si svolgono in assenza dell'imputato, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, violano il diritto dell'imputato a partecipare personalmente, ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, è possibile che tali procedimenti si svolgano come misura provvisoria e portino a una condanna che includa l'esecuzione della decisione pronunciata in contumacia (articolo 8, paragrafo 4, prima frase della direttiva) e che la persona condannata in contumacia sia arrestata per l'esecuzione della pena (articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva). Ciò è possibile soltanto in quanto è previsto un mezzo di ricorso efficace contro la condanna in contumacia, ossia il diritto a un nuovo processo (totale o parziale). Questo porta alle seguenti conclusioni in relazione all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta: – poiché, al momento della condanna in contumacia è accertato che i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva non sono soddisfatti, tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto a un nuovo processo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva sono già soddisfatti; – l'informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva mira già per sua natura al ripristino del diritto di partecipazione personale violato; il requisito dell'effettività del mezzo di ricorso concesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta rende necessario informare la persona condannata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo, che può esercitare su istanza.
- 55 Anche l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l'articolo 9 della direttiva 2016/343 prevedono un mezzo di ricorso contro i procedimenti in contumacia. Essi devono essere interpretati nel senso che tale mezzo di ricorso deve essere efficace ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono un'ulteriore procedura da applicare dopo che una persona processata in contumacia senza che siano stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sia stata informata del suo diritto di impugnare tale decisione e di chiedere un nuovo processo, nel corso del quale dovrebbe essere esaminata la fondatezza dell'istanza presentata. Non vi è alcun riferimento al diritto nazionale. Pertanto, tale ulteriore procedimento non è necessario. Se fosse stato necessario, il dovere di fornire un ricorso effettivo avrebbe indotto il legislatore a inserirlo nell'articolo 8 o nell'articolo 9 della direttiva. Una nuova procedura aggiuntiva per il riconoscimento del diritto a un nuovo processo non è quindi necessaria, poiché l'informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva si riferisce proprio al diritto già riconosciuto a un nuovo processo.
- 56 Analogamente, l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 richiede che la persona condannata in contumacia sia informata di due circostanze: in primo luogo, del suo diritto di impugnare la decisione (ossia di esprimere il suo disaccordo con essa) e, in secondo luogo, del suo diritto a un nuovo processo o ad altro mezzo di ricorso a seguito di tale impugnazione (al fine

di ottenere un mezzo di ricorso che dia seguito a tale disaccordo). Questa seconda notifica può essere spiegata soltanto in forza di un diritto già riconosciuto a un nuovo processo, nella misura in cui serve alla prima informazione dandole efficacia.

- 57 Se una persona condannata in contumacia senza che sussistano i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva avesse soltanto il diritto di chiedere un nuovo processo e il merito dell'istanza fosse oggetto di un'ulteriore valutazione, in questo caso sarebbe sufficiente informarla soltanto del suo diritto di impugnare la decisione. L'obbligo di fornire un mezzo di ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta avrebbe vincolato il contenuto di tale ricorso proprio a una contestazione dinanzi a un tribunale che avrebbe dovuto decidere sul merito del ricorso. Di conseguenza, non era necessario affermare che la persona avesse il diritto di chiedere un nuovo processo (e che la fondatezza della sua istanza dovesse essere ulteriormente esaminata).
- 58 Argomenti a sostegno della seconda ipotesi: ciò è in linea con il modello nazionale di tutela contro il processo in contumacia. In questo caso, il tribunale giudica il caso in contumacia dell'imputato senza prima determinare la natura dell'contumacia, ossia se essa soddisfi o meno i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. In base a ciò, la persona condannata in contumacia ha il diritto di chiedere la revisione del processo, la cui fondatezza sarà valutata in un procedimento speciale.
- 59 **Motivi alla base della questione sub 6.:** l'articolo 9, prima frase, della direttiva 2016/343 prevede che una persona processata in contumacia senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, possa ricorrere contro il processo in contumacia. I rimedi sono due: il diritto a un «nuovo processo» o il diritto «a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria».
- 60 Si noti che solo per la seconda possibilità, l'utilizzo di «un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», si richiedono un certo contenuto e un certo risultato [N.d.T.: ciò non vale per la versione in lingua tedesca dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva, in quanto con l'espressione «die bzw. der» si fa riferimento sia al diritto a un nuovo processo sia al diritto a presentare un'ulteriore impugnazione], ossia la possibilità di un nuovo esame dei fatti e l'accertamento di nuove circostanze di fatto e di diritto. Questo requisito non si applica alla prima possibilità di un «nuovo processo», poiché queste possibilità sono una caratteristica essenziale del procedimento giudiziario.
- 61 Per entrambe le possibilità, l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 stabilisce l'obbligo che all'imputato sia riconosciuto un effettivo diritto a partecipare.

- 62 In definitiva, quindi, in entrambe le possibilità, ai sensi dell'articolo 9, prima frase, della direttiva 2016/343, l'autorità giudiziaria presso la quale si tiene il nuovo processo in presenza dell'imputato può emettere una decisione giudiziaria nel merito, ossia o una nuova decisione giudiziaria (prima possibilità) o una decisione sulla legittimità della vecchia decisione giudiziaria emessa in contumacia, che può anche consistere nel suo annullamento (seconda possibilità).
- 63 L'articolo 9 della direttiva 2016/343 fa riferimento soltanto al diritto a un nuovo processo, per cui si può ritenere che la seconda possibilità sia un tipo di nuovo processo.
- 64 Si pone quindi la questione se la seconda possibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 debba essere interpretata nel senso che essa comprende la possibilità giuridica di una riapertura del procedimento penale in cui una parte degli atti processuali già compiuti, compresa un'eventuale decisione del giudice di merito in assenza dell'imputato, mantiene la sua validità giuridica, ma alla persona condannata in contumacia viene concessa la facoltà di partecipare ai futuri atti processuali e, nell'ambito di tali atti, di esercitare il suo diritto di essere presente personalmente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva e tutti gli altri diritti che le spettano in forza del diritto nazionale e dell'Unione; il risultato finale è la possibilità di riesaminare e, se del caso, annullare, modificare o confermare la decisione giudiziaria di merito resa in contumacia (se è stata confermata nel merito).
- 65 **Motivi alla base della questione sub 7:** la legge nazionale prevede che una persona condannata in contumacia debba comparire personalmente dinanzi al tribunale, che esamina la sua istanza di un nuovo processo in sua presenza. Questa comparizione personale è un requisito affinché la sua domanda sia esaminata nel merito. Se la persona non compare, il procedimento viene interrotto e la tutela richiesta non viene concessa.
- 66 Il diritto nazionale prevede quindi una nuova condizione aggiuntiva per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 9 della direttiva 2016/343, che non è contenuta in tale disposizione. Ci si chiede se ciò sia compatibile con il sistema di tutela stabilito dalla direttiva, in quanto lo rende notevolmente più gravoso.
- 67 La questione che si pone al giudice del rinvio è quindi se, nel momento in cui garantisce l'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, esso debba adottare misure volte a garantire che VB sia informato anche del fatto che, in caso di mancata comparizione di fronte al giudice dinanzi al quale ha chiesto un nuovo processo con la sua partecipazione, la sua domanda non sarà esaminata nel merito e la sua condanna in contumacia diventerà definitiva. Tuttavia, l'obbligo di garantire tali informazioni sussiste soltanto se tale requisito è compatibile con il diritto dell'Unione.
- 68 La Corte di giustizia si è pronunciata su questioni simili: sentenze del 12 marzo 2020, C-659/18, EU:C:2020:201, e del 22 giugno 2023, C-823/21,

EU:C:2023:504. La Corte ha affermato che uno Stato membro non può imporre condizioni aggiuntive non previste dal diritto dell'Unione che vanifichino il raggiungimento dell'obiettivo di un accesso effettivo, semplice e rapido all'assistenza legale o a una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Questa posizione è logicamente confermata quando si tratta di un altro diritto, vale a dire il diritto di essere presenti personalmente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.

- 69 **Motivi alla base della questione sub 8:** si pone la questione se i rimedi contro i procedimenti in contumacia di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 9 della direttiva 2016/343 si applichino ugualmente a una condanna e a un'assoluzione. La questione è rilevante nella misura in cui il giudice del rinvio potrebbe adottare una decisione di assoluzione a favore di VB.
- 70 Il considerando n. 37 e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fanno riferimento alla possibilità di un processo in contumacia dell'imputato che porti a una «decisione di colpevolezza o innocenza». Tuttavia, queste disposizioni si riferiscono alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, secondo cui una persona condannata in sua contumacia non ha diritto a un nuovo processo.
- 71 Nel considerando n. 39, prima frase, e nell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, che si riferiscono alle persone condannate in assenza che hanno a disposizione un mezzo di ricorso giurisdizionale riconosciuto contro il procedimento in contumacia, si parla soltanto di «decisione». Si può ipotizzare che si tratti della decisione di cui al considerando n. 37 e all'articolo 8, paragrafo 2, ossia una «decisione di colpevolezza o innocenza», ma si può anche supporre che si tratti soltanto di una decisione di colpevolezza.
- 72 Il considerando n. 39, seconda frase, e l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 si riferiscono all'arresto del condannato, il che sembra indizio del fatto che esso concerne soltanto le condanne. Allo stesso modo, l'articolo 8, paragrafo 3 (che rinvia alle condizioni di cui al paragrafo 2), menziona l'esecuzione della sentenza, e soltanto le decisioni giudiziarie che pronunciano una condanna possono essere eseguite.
- 73 Sussistono pertanto dubbi sul fatto che VB, se assolto in contumacia e dichiarato non colpevole, abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso in conformità all'articolo 9 della direttiva 2016/343 e se il giudice del rinvio debba in tal caso garantire che sia informato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.
- 74 **Parere del giudice del rinvio**
- 75 La legge nazionale – art. 423 NPK – prevede un mezzo di ricorso contro la condanna di un imputato se il diritto di partecipazione è stato violato. In particolare, in base ai fatti del procedimento principale accertati al momento della

domanda pregiudiziale, VB ha diritto a un nuovo processo, sia in base al diritto nazionale che a quello dell'Unione.

- 76 Tuttavia, il diritto nazionale non prevede un mezzo di ricorso sufficientemente efficace contro i procedimenti in contumacia. In effetti, non prevede l'informazione della persona condannata in contumacia in merito al mezzo di ricorso esperibile. In particolare, tale informazione non viene fornita al momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione della pena detentiva inflittagli.
- 77 Di conseguenza, sebbene il diritto nazionale preveda la tutela di cui all'articolo 9 della direttiva 2016/343, esso non lo fa in modo tale da consentire alla persona condannata in contumacia di esercitare detto diritto in modo adeguato ed effettivo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva. In particolare, non fornisce lo standard di protezione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva, secondo cui una persona condannata in contumacia senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, sia informata del suo diritto a un nuovo processo già al momento dell'arresto.
- 78 La norma nazionale di cui all'articolo 423 NPK è un mezzo di ricorso sufficientemente efficace soltanto se l'autorità giudiziaria che ha adottato la decisione pronunciata in contumacia era del parere che sussistessero i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, e quindi non ha garantito che fossero fornite le informazioni pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva. In questo caso, il parere del tribunale che ha adottato la decisione pronunciata in contumacia può essere impugnato dalla persona condannata in contumacia dopo il suo arresto, proprio nel procedimento di cui all'articolo 423 NPK. Si tratterebbe di un procedimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che mira a fornire alla persona condannata in contumacia una tutela sia contro l'erronea valutazione del giudice che ha adottato la decisione in contumacia in merito alla natura dell'assenza (se riconducibile o meno al caso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva), sia contro la stessa condanna in contumacia.
- 79 Tuttavia, poiché il procedimento penale in contumacia dell'imputato non valuta affatto la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il ricorso al meccanismo di cui all'articolo 423 NPK come unico mezzo di ricorso contro il procedimento in contumacia appare insufficiente, inadeguato e inefficace, in quanto non è soddisfatto lo standard di informazione richiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.
- 80 Tali informazioni, richieste dall'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, non vengono fornite. Ciò limita significativamente l'efficacia del diritto a un nuovo processo, sebbene esso sia previsto dal diritto nazionale. Ciò si verifica nella misura in cui esiste la possibilità che una persona condannata in contumacia, senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, non sappia mai di avere diritto a un nuovo processo, in contumacia di informazioni sia sulla decisione di condanna sia sul diritto a un

nuovo processo. Ciò comporta un significativo abbassamento del livello di tutela giuridica contro le condanne in contumacia.

DOCUMENTO DI LAVORO